

## **STATUTO**

### **COOPERATIVA SOCIALE CA' SANTINO A RESPONSABILITA' LIMITATA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MONTEFIORE CONCA RN VIA CA'  
SANTINO 2131

Numero REA: RN - 271892

Codice fiscale: 02545320406

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 27-12-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato B all'atto N. 9945/6620

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

È costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, la Società Cooperativa denominata " Cooperativa Sociale Ca' Santino".

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Montefiore Conca (Rimini) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra indicato nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali.

Su deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato nonché istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie.

ART. 3 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che la società persegue, è essenzialmente una presa in carico delle persone con disabilità, finalizzata al loro inserimento sociale, promuovendo una costante opera di sensibilizzazione della collettività nei confronti della disabilità, attraverso il recupero e la valorizzazione della cultura e del lavoro rurale.

Verranno svolte, a tal fine, attività idonee a potenziare l'autonomia nelle abilità quotidiane, relazionali e sociali, attivando iniziative d'incontro, di interazione e di scambio: finalizzate a rendere le persone con disabilità, protagoniste attive della propria vita, permettendogli di riconoscere

l'importanza del proprio lavoro e della propria persona, in un ambiente coinvolgente scandito dai ritmi che la natura impone.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.

La Cooperativa intende perseguire lo stesso scopo, anche attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lett. b) e 4 della legge n. 381/91 e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna n.12/2014 e successive modificazioni, la Cooperativa prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa e amministrativa per la gestione di tali servizi tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività del tipo A e del tipo B esercitate;

le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, di cui all'oggetto sociale, sono tali da comportare lo svolgimento di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità sociali, di cui alla legge n. 381/91, nonché il coordinamento funzionale tra le attività del tipo A e del tipo B, tale per cui la Cooperativa medesima gestisce servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi anche a favore delle persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della stessa legge n. 381/91;

la sussistenza dei requisiti di cui al suddetto art. 4 della legge n. 381/91 è determinata con riguardo al solo personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze qualificate previste dal successivo art. 33.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando

alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, condividendo i risultati economici e le decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa persegue altresì le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale.

#### ART. 5 OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91:

1. progettazione, realizzazione e gestione di strutture socio assistenziali residenziali, semi-residenziali e diurni rivolti a persone con disabilità, quali Centri Socio Riabilitativi, Gruppi Appartamento e altre forme di residenzialità (Co-housing), Centri Socio Occupazionali e socio educativi, rivolti sia ad adulti sia a minori.
2. progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione di laboratori, centri diurni destinati a portatori di handicap fisici e/psichici;
3. attività formativa ed educativa finalizzata al reinserimento lavorativo e occupazionale.

Le predette attività si articolano nei seguenti settori:

#### 1. INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

La Cooperativa provvede in tal senso alla gestione di terreni agricoli allo scopo di promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra, delle attrezzature e degli allevamenti, avvalendosi eventualmente di tecnici esperti del settore, su esplicito incarico della Cooperativa. In particolare:

coltivazione di terreni agricoli, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e

zootecnici, trasformazione e vendita;  
gestione di allevamenti zootecnici, avicoli e ogni altro genere di allevamenti necessari per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti; gestire impianti di apicoltura; esecuzione di impianti e opere di forestazione costituzione e gestione di laboratori per la trasformazione delle erbe officinali, per la produzione e la vendita di fitopreparati;  
produzione e/o commercializzazione di prodotti tipici del territorio, quali l'Olio Evo, marmellate, biscotti, pane e semplici prodotti da forno, abbinati alla filiera dei prodotti officinali e dell'ortofrutta coltivata e prodotta all'interno del Centro o da soggetti terzi.

2. INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA E DELLE CITTA' e precisamente:

promozione, organizzazione, gestione di attività didattiche rivolte alle scuole, in collaborazione con gli operatori scolastici e consistenti principalmente in visite-studio periodiche per l'intero anno scolastico

interventi di animazione nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi di aggregazione sociale, ecc.;

gestione di botteghe culturali, ludoteche, centri socio-educativi, ecc.; produzione e vendita di giochi, materiale didattico, audiovisivi, documentazione ecc. e pubblicazione di strumenti informativi riguardanti la comprensione e l'avvicinamento all'handicap.

costituzione e gestione di botteghe/laboratori per la produzione e la vendita di articoli in pelle, legno, tessuto, vimini, ceramica, ecc.

3. INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

gestione di case vacanza, campeggi e di quante altre strutture ed attività sportive di vario tipo che possano essere utili a perseguire i fini sociali sopra indicati;

gestione di centri di avviamento e perfezionamento per gli sport equestri; organizzazione e gestione di giornate e/o settimane "verdi" comprensive di passeggiate a cavallo, trekking, ecc.

4. INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO:

promozione, organizzazione, gestione di attività didattiche rivolte alle scuole, in collaborazione con gli Istituti scolastici e le Amministrazioni Comunali, consistenti principalmente in visite-studio periodiche per l'intero anno scolastico o l'organizzazione di eventi particolari, che prevedano la partecipazione attiva degli ospiti dei servizi gestiti dalla cooperativa;

interventi di animazione nelle scuole, nelle città e nei paesi, nei luoghi di aggregazione sociale, ecc.;

gestione di botteghe culturali, ludoteche, centri socio-educativi, ecc.; produzione e vendita di giochi, materiale didattico, audiovisivi, documentazione ecc. e

pubblicazione di strumenti informativi riguardanti la comprensione e l'avvicinamento ai temi della disabilità.

5. INTERVENTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE-INTEGRATIVE PROMOSSE DALL'A.U.S.L. E DAI VARI SERVIZI SOCIALI E SANITARI TERRITORIALI, REGIONALI E NAZIONALI come ad esempio colonie estive, doposcuola invernali, ecc.

6. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI IPPOTERAPIA per il miglioramento delle capacità motorie e relazionali;

7. ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI DI PENSIONAMENTO per cavalli ed animali d'affezione in generale;

8. ORGANIZZAZIONE DI STAGES e tirocini formativi con scuole, Università e Enti di formazione e corsi per la formazione professionale, mettendo a disposizione strutture e competenze tecniche;

9. RICERCA NEI CAMPI E DISCIPLINE SCIENTIFICHE che consentiranno di perseguire le finalità sociali con particolare riferimento alle problematiche della disabilità psico-fisica, in relazione ai temi dell'agricoltura sociale e dei principali ambiti di intervento socio educativo.

Per perseguire i propri scopi la Cooperativa ha per oggetto inoltre lo svolgimento delle seguenti attività agricole, industriali, commerciali e di servizi ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) della Legge n. 381/1991:

coltivazione di terreni agricoli, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, trasformazione e vendita;

gestione di allevamenti zootecnici, avicoli e ogni altro genere di allevamenti necessari per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti; gestire impianti di apicoltura;

esecuzione di impianti e opere di forestazione

costituzione e gestione di botteghe/laboratori per la produzione e la vendita di articoli in pelle, legno, tessuto, vimini, ceramica, ecc.

costituzione e gestione di laboratori per la trasformazione delle erbe officinali, per la produzione e la vendita di fitopreparati;

produzione e/o commercializzazione di prodotti tipici del territorio, quali l'Olio Evo, marmellate, biscotti, pane e semplici prodotti da forno, abbinati alla filiera dei prodotti officinali e dell'ortofrutta coltivata e prodotta all'interno del Centro o da soggetti terzi.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a procedure aperte, ristrette e negoziate nonché a dialoghi competitivi e a trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine e

magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate; richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti di pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere le azioni di sovvenzione, di cui al Titolo V del presente statuto.

TITOLO III  
SOCI COOPERATORI

ART. 6 SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno stabiliti e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che, dichiaratamente, non intendano svolgere le attività descritte o disconoscano i valori riconosciuti come fondanti dalla cooperativa.

Inoltre, non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle

specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;

c. dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi della Cooperativa;

d. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

e. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e comunque non inferiore a Euro 25,00 (venticinque/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro 30 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota sociale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa inefficace.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia

approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

Per tutte i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci operatori sono obbligati:

- a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

#### ART. 9 DIVIETI DEI SOCI

È fatto divieto ai soci operatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

#### ART. 10 SOCI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) per cento di quello previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art. 29, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di

socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

#### ART. 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### ART. 12 RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere dalla Cooperativa per risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 - bis C.C.

Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, di cui all'art. 46 del presente statuto.

Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

#### ART. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscono delle prestazioni della pensione di

vecchiaia o di quella anticipata o che sia comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;

e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si sia risolto per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) ed i), fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni, ledano gravemente l'immagine e il buon nome della cooperativa nonché l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei dipendenti della cooperativa medesima o fomentino dissidi tra i soci;

n) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

o) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione, nonché per qualsiasi delitto commesso durante lo svolgimento dei propri incarichi di lavoro;

p) che, senza giustificato motivo non partecipi per più di

tre volte di seguito alle Assemblee dei soci, regolarmente convocate.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### ART. 14 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO E ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dagli artt. 46 e 47 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre opposizione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### ART. 15 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 25.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai

sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

#### ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

#### ART. 17 RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote sociali, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

### TITOLO IV SOCI VOLONTARI

#### ART. 18

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a una né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle attività di questa intende partecipare.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.

8 lettere a), c) e d); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

#### TITOLO V SOCI SOVVENTORI

##### ART. 19

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio

cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso della quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 25.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

#### TITOLO VI

##### PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI

##### ART. 20 ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a)1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque /00) sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;

a)2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'art. 2465 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

##### ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.

Le quote s'intendono sottoscritte al momento della ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati dai soci cooperatori e dai soci volontari anche a rate, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari.

Con riferimento alle azioni di sovvenzione, di cui al Titolo V, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C.

#### ART. 22 VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la cessione della quota sociale a terzi non può essere parziale.

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale di cui all'art. 45 del presente statuto.

#### ART. 23 TRASFERIMENTO

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire, al momento dell'emissione, le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità.

### TITOLO VII

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### ART. 24 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati

dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.

#### ART. 25 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dall'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 26. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;
- e) un dividendo ai sottoscrittori delle azioni di sovvenzione, nella misura stabilita dal presente statuto o dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);

f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo comunque costituito.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

#### ART. 26 RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta degli Amministratori proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati dal regolamento interno e, comunque, riconoscendo loro una somma calcolata in misura percentuale sulla retribuzione relativa al lavoro effettivamente prestato, riguardo ai soci con rapporto di lavoro subordinato, ovvero sui compensi riconosciuti, riguardo ai soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi retributivi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi; per compenso deve intendersi, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, il compenso medio in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo ovvero quello contrattualmente stabilito.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione dei trattamenti economici complessivi;
- b) mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato.

### TITOLO VIII

#### TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

##### DEI SOCI COOPERATORI

#### ART. 27 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO IN FAVORE DEI SOCI

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

#### ART. 28 RAPPORTO DI LAVORO DEL SOCIO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del

socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

#### ART. 29

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dai precedenti artt. 27-28.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

### TITOLO IX

#### ORGANI SOCIALI

#### ART. 30 ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

#### Sezione I

#### DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

#### ART. 31 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  2. l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
  3. la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
  4. la determinazione della misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori, per la loro attività collegiale;
  5. la nomina, obbligatoria per legge o facoltativa, dell'Organo di controllo e del Presidente di tale Organo, se collegiale, e/o la nomina del revisore, la determinazione dei compensi ad essi spettanti per l'intera durata dell'incarico, nonché la loro revoca;
  6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
  7. le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
  8. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  9. l'emissione delle azioni di sovvenzione, di cui al Titolo V;
  10. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 33, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci cooperatori;
  11. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
  12. la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico;
  13. la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
  14. la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa;
  15. la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota sociale minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati soci cooperatori.
  16. Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis C.C.
- L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

#### ART. 32 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente comunicato mediante lettera raccomandata A.R, fax o posta elettronica spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci medesimi;

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. A tal fine, gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, che non partecipino all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e del relativo ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio provinciale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 24.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### ART. 33 COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta.

In deroga a quanto sopra, sulle materie indicate ai numeri 7, 8, 9, 10 e 14 del precedente articolo 31, l'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

In deroga a quanto sopra per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento o la liquidazione della società l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentanti.

#### ART. 34 MODALITA' DI VOTO

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

#### ART. 35 DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed i soci volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore e volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nel libro da almeno novanta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni. In ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni di sovvenzione.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza

diritto di voto.

ART. 36 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - VERBALI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente, o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge.

Sezione II  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari, tra i soci sovventori entro il limite massimo di un terzo, e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, da uno a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di

Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### ART. 38 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere o dall'Organo di controllo, se nominato, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o posta elettronica da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o lettera consegnata a mano o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento in modo che i consiglieri e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

#### ART. 39 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- e) compilare i regolamenti interni;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- h) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5 non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
- i) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- j) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- k) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- m) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- n) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- o) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

#### ART. 40 SOSTITUZIONE AMMINISTRATORI

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

#### ART. 41 DIRITTI DEI SOCI

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### ART. 42 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche

amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

#### Sezione III

#### ORGANO DI CONTROLLO

#### REVISORE LEGALE DEI CONTI

#### ART. 43 COLLEGIO SINDACALE

Nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni, la Cooperativa ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero un revisore.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore legale.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito.

#### ART. 44 POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

All'organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.

I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

#### ART. 45 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ve ne sia l'obbligo, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla Cooperativa; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa:

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ove l'Assemblea conferisca all'Organo di controllo nominato l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### TITOLO X

##### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### ART. 46 CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi aventi per oggetto diritti disponibili con riferimento sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

#### ART. 47 COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento approvato dalla Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. della Romagna - Forlì-Cesena Rimini da un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati dalla Giunta della Camera della Romagna.

### TITOLO XI

#### REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

#### ART. 48

È fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

#### ART. 48 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: sottoscrittori delle azioni di sovvenzione, soci volontari e soci cooperatori.

#### ART. 49

Le clausole di cui agli artt. 46 e 47, primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

### TITOLO XII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ART. 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

### TITOLO XIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata e successive modificazioni, in quanto compatibili.

F.to: Campolucci Maria

-----Andrea Aquilina notaio

=====

Io sottoscritto Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.  
F.to ANDREA AQUILINA - Notaio